



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-355/10**

**Parlamento europeo  
contro  
Consiglio dell'Unione europea**

«Codice frontiere Schengen — Decisione 2010/252/UE — Sorveglianza delle frontiere marittime esterne — Introduzione di modalità supplementari in materia di sorveglianza delle frontiere — Competenze di esecuzione della Commissione — Portata — Domanda di annullamento»

Massima — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione — Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire*  
*(Art. 263, secondo comma, TFUE)*
  2. *Ricorso di annullamento — Diritto d'impugnazione del Parlamento — Posizione presa dal Parlamento al momento dell'adozione dell'atto impugnato — Irrilevanza*  
*[Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 1999/468, come modificata dalla decisione 2006/512, art. 5 bis, § 4, e]*
  3. *Atti delle istituzioni — Normativa di base e normativa di esecuzione — Normativa di esecuzione che non può né modificare né completare gli elementi fondamentali della normativa di base — Qualificazione degli elementi essenziali — Presa in considerazione delle caratteristiche e delle particolarità del settore interessato*  
*(Art. 290 TFUE)*
  4. *Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Codice comunitario sull'attraversamento delle frontiere — Decisione 2010/252 — Misura di esecuzione — Misura che contiene disposizioni che rientrano nella competenza del legislatore — Annullamento di detta decisione*  
*(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 296/2008, art. 12, § 5; decisione del Consiglio 2010/252)*
  5. *Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Mantenimento degli effetti della decisione fino alla sostituzione di quest'ultima entro un termine ragionevole — Giustificazione tratta da motivi attinenti alla certezza del diritto*  
*(Art. 264, secondo comma, TFUE)*
1. V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 38-40)

3. Qualora l'adozione delle norme essenziali in una materia del diritto europeo sia riservata alla competenza del legislatore dell'Unione, tali norme devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega. Le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione non possono costituire oggetto di una delega di tal genere. Di conseguenza, le misure di esecuzione non possono né modificare elementi essenziali di una normativa di base né completarla mediante nuovi elementi essenziali.

Nell'accertare quali siano gli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell'Unione, bensì su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale. A questo riguardo, occorre tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame.

(v. punti 64-68)

4. La decisione 2010/252, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, deve essere annullata poiché il punto 2.4 della parte I dell'allegato, che prevede le misure che le guardie di frontiera possono prendere nei confronti delle navi intercettate e delle persone a bordo, permette, in particolare, di fermare la nave, ispezionarla, procedere alla visita a bordo, sequestrare la nave e procedere all'ispezione delle persone a bordo e fermarle, condurre la nave o le persone a bordo in uno Stato terzo e, quindi, consente l'adozione di misure coercitive nei confronti di persone e di navi che potrebbero essere soggette alla sovranità dello Stato di cui battono bandiera.

Tale decisione, infatti, costituendo una misura di esecuzione adottata sulla base dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) come modificato dal regolamento n. 296/2008, non può contenere regole relative all'attribuzione di poteri coercitivi alle guardie di frontiera, la cui adozione richiede scelte politiche che rientrano nelle responsabilità proprie del legislatore dell'Unione, in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. Inoltre, tali disposizioni vertenti sull'attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l'intervento del legislatore dell'Unione.

(v. punti 74, 76, 77, dispositivo 1)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 88-90)